Sentenza n.

122/2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63243 del registro di Segreteria, proposto da

-, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sandra Biglioli, presso il cui studio, sito in La Spezia Viale Italia n.121, è elettivamente domiciliato, PEC: sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it,

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23 ottobre 2025 l'avv. Biglioli per il ricorrente e

l'avv. Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 7 maggio 2025, il ricorrente ha riferito di essere un militare in congedo della Marina militare e di essere stato riconosciuto "*equiparato a vittima del dovere*" con provvedimento del Ministero della difesa n. 234 del 2021 per avere contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Per tali ragioni, ritenendo che l'esenzione fiscale prevista dall'art. 1 co. 211 della legge n. 232 del 2016 si applichi, secondo l'orientamento giurisprudenziale da ultimo prevalente, al trattamento pensionistico di cui gode il soggetto equiparato a prescindere da qualunque altra condizione o requisito, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, di "*voler accertare e dichiarare il diritto all'esonero dalla ritenuta irpef sul trattamento pensionistico diretto percepito dal sig. VERLEZZA Carmine Voler ordinare/applicare l'esonero irpef sulla pensione diretta in beneficio al sig. - e ordinare a Inps di Massa Carrara di porre in pagamento la pensione al lordo della ritenuta irpef . In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente procedimento in distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario*".

Con particolare riferimento alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito, il ricorrente ha evidenziato che il ricorso riguarda il riconoscimento di un diritto che incide sul trattamento pensionistico e appartiene, dunque, alla giurisdizione della Corte dei conti e non a

quella del giudice tributario, al quale spetterebbe unicamente di conoscere in merito alla domanda di rimborso delle somme di denaro eventualmente trattenute.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha richiesto, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio, *ex* art. 160 *bis* c.g.c., nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in quanto parte necessaria poiché dall'eventuale accoglimento del ricorso deriverebbero conseguenze riguardanti anche l'amministrazione finanziaria. Quanto al merito ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione dell'infondatezza della domanda, sostenendo che ai soggetti equiparati alle vittime del dovere l'esenzione fiscale spetterebbe solo nel caso in cui il trattamento pensionistico in godimento sia correlato all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato, secondo quanto ribadito a più riprese dalle circolari dell'istituto. La stessa amministrazione competente, il Ministero della difesa, espressamente interpellata dall'INPS, avrebbe confermato che il beneficio dell'esonero IRPEF non spetterebbe al ricorrente in quanto la pensione di cui gode è un trattamento pensionistico ordinario, erogato senza alcun nesso di causalità con l'evento lesivo che ha dato luogo al riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato alle vittime del dovere.

All'odierna udienza, l'avv. Biglioli sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate si rimette alla decisione del giudice, ma sottolinea come, nel presente giudizio, tale integrazione non apporterebbe alcuna utilità e determinerebbe,

piuttosto, un incremento dei tempi di definizione dello stesso. Nel merito, riportandosi al proprio atto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

L'avv. Micheli insiste per l'accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, richiamando giurisprudenza in proposito, e, nel merito, riportandosi a quanto già dedotto nel proprio atto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria difensiva.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo.

DIRITTO

Il presente giudizio è stato introdotto dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio fiscale dell'esenzione dall'imposta IRPEF del trattamento pensionistico in godimento in ragione della propria situazione di soggetto equiparato alle vittime del dovere. A tal proposito risulta provato documentalmente e comunque non contestato dalle parti che il ricorrente gode di un trattamento pensionistico ordinario (cfr. doc. 1b fasc. INPS) e che, con decreto n. 234 del 2021 (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), è stato equiparato alle vittime del dovere.

Preliminarmente, con riferimento alla domanda dell'INPS di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 160 *bis* c.g.c., deve ritenersi, analogamente a quanto previsto per la chiamata in causa del terzo, che, al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario, è rimessa alla discrezionalità del

giudice il potere di disporre o meno l'estensione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti. In tal senso "*viene in rilievo l'orientamento consolidato del giudice di legittimità secondo il quale in caso di "chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo*" (Sez. II centr. n.6/2022).

Spetta, pertanto, al prudente apprezzamento del giudice valutare tale opportunità, tenendo in considerazione le ragioni della domanda e l'interesse del ricorrente alla celere definizione del processo. Nel caso in giudizio, considerato l'oggetto del ricorso e la natura dei rapporti intercorrenti fra ricorrente e resistente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate non viene ritenuta opportuna, dovendosi dare preminenza alla tempestiva definizione della causa.

Quanto al merito, il ricorso è fondato a va accolto per le ragioni che saranno di seguito illustrate.

Deve, infatti, essere disattesa l'interpretazione delle amministrazioni resistenti, secondo le quali l'esenzione dall'imposta sui redditi prevista dall'art. 1 co. 211 della legge n. 232 del 2016 non potrebbe trovare applicazione con riferimento ai trattamenti pensionistici, come quello di cui usufruisce il ricorrente, che hanno carattere ordinario e non sono stati erogati in conseguenza dell'evento lesivo che ha dato luogo al riconoscimento della condizione di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato.

La norma, nella sua formulazione letterale, non contiene, infatti, alcun riferimento a tale necessaria correlazione, limitandosi a prevedere che "*a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi*" (art. 1 co. 211 della legge n. 232 del 2016).

Peraltro, nemmeno le norme richiamate nell'articolo citato consentono un'interpretazione restrittiva del beneficio fiscale previsto, in quanto, come da ultimo condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non disciplinano il trattamento pensionistico, ma individuano la nozione di vittima del dovere ed altri specifici benefici normativamente previsti, per cui "*deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati*" (Cass. Sez. Trib. n. 4873/2025). Conseguentemente, deve ritenersi che "*la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i <<trattamenti pensionistici>>, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere*" (Cass. Sez. Trib. n.

4873/2025).

In senso analogo la condivisa giurisprudenza contabile ha riconosciuto che "*proprio la lettera dell'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 porta a ritenere che l'estensione de benefici fiscali ivi indicati debba riferirsi a tutti i "trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti", non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione circa la necessaria correlazione degli stessi con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere; ciò in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione (alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) possono ritenersi "funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti 8 pensionistici beneficiati", poiché non "prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.".*" (Sez. Regione Toscana n. 17/2025 e in senso analogo n. 18/2025 e n. 30/2025, Sez. Regione Liguria n. 24/2025, la stessa interpretazione è stata da ultimo confermata anche in appello Sez. I centr. n. 39/2025).

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'applicazione del beneficio fiscale di cui all'art. 1 co. 211 della legge n. 232 del 2016 al trattamento pensionistico in

godimento.

Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda, vanno poste a carico dell'amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo e vanno distratte in favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63243 del registro di Segreteria, proposto da - nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione Irpef, ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento;

condanna l'Inps al pagamento delle spese lite da corrispondersi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, nella misura di euro 1.600,00 oltre accessori come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, 23 ottobre 2025

Il Giudice Unico

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/10/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto articolo 52 relativa all'omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del ricorrente.

Il Giudice Unico

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Firenze, 27/10/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente